

1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1193/90 ⁽²⁾, sono definite le azioni di cui agli articoli 1 e 2 e sono adottate le modalità di applicazione del medesimo.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. COLLINS

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.